



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Ordinanza n. 17 del 14.03.2020

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

Visto il D.P.C.M. del 2020, recante “Disposizioni attuative del d.l. 3 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;

Richiamati i D.P.C.M. dell'8.03.2020, del 9.03.2020 e dell'11.03.2020 con i quali è stato altresì disposto che “sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” oltre che l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che un rischio di assembramento si pone in particolar modo in occasione delle cerimonie funebri per l'usanza di vegliare la salma nell'abitazione del defunto;

Ritenuto, pertanto, dover vietare la veglia funebre nell'abitazione del deceduto, disponendo l'obbligo di immediato trasferimento della salma presso il cimitero civico;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario adottare immediatamente delle adeguate misure di contenimento finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

Con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020:

1. che sia vietata la veglia della salma presso l'abitazione del defunto;
2. che la salma sia prontamente trasportata presso la “sala mortuaria” del civico cimitero;
3. che l'accesso alla sala mortuaria per il commiato sia riservato solo agli strettissimi parenti (genitori, figli, fratelli e sorelle) del defunto e sia contingentato nel numero e nel tempo.

AVVERTE

Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pulsano e alla Stazione Carabinieri Pulsano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;
- Al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Pulsano per l'adozione degli atti di propria competenza;
- All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità;
- Alla Prefettura di Taranto.



IL SINDACO
Ing. Francesco LUPOLI